

L'IMPORTANZA DELLA FINALITÀ NELLE NORME CANONICHE SUI BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

Introduzione

La Chiesa, fin dai primi tempi, ha ricevuto molti beni temporali dai fedeli, per rispondere alle molteplici necessità che essa incontra sia al suo interno sia all'esterno. I fedeli offrono i beni alla Chiesa perché li utilizzi per fini religiosi, soprattutto a servizio della carità evangelica. Offrendo i beni alla Chiesa, i fedeli cercano di adempiere i propri doveri, di onorare Dio, di praticare la carità fraterna e di sostenere i ministri che operano nella Chiesa. Si tratta di beni della comunità ecclesiale, affidati all'amministrazione dei suoi pastori, ma pur sempre di beni per i fini spirituali. La dimensione religiosa dei beni è collegata nella Chiesa agli scopi per cui i beni sono donati, più che al soggetto che li possiede – parrocchia, diocesi o Istituto di vita consacrata. Ciò che vale è l'intenzione per cui i beni sono stati offerti alla Chiesa e il perché essa li possieda, cioè, la finalità soprannaturale – la *salus animarum*.

Il Libro V del Codice di diritto canonico intitolato «I beni temporali della Chiesa» indica chiaramente che la Chiesa cattolica ha il diritto nativo di possedere beni per realizzare i propri fini ecclesiali attraverso le molte persone giuridiche poste sotto la suprema autorità del Romano Pontefice. Come manifesta il primo canone del Libro, il diritto della Chiesa ai beni è legato

al fatto che essa possiede dei fini propri da raggiungere, per i quali sono necessari anche i beni temporali (can. 1254 §1). Similmente quando il can. 1260 parla del diritto della Chiesa di esigere dai fedeli ciò che è necessario, esso dichiara che la Chiesa lo fa solo quanto è necessario per le finalità sue proprie.

Per quanto riguarda il rapporto tra la Chiesa e i beni temporali, tuttavia, non mancano le difficoltà e le questioni, sia dal punto di vista teorico, sia da quello pratico. Prescindendo dalla cupidigia verso le cose materiali, che tutti gli uomini sperimentano come debolezza e peccaminosità, l'ordinamento canonico deve affrontare alcuni problemi, che vanno risolti proprio per le finalità soprannaturali che i beni posseduti e amministrati dalla Chiesa portano con sé: può essere considerata la tensione tra la questione teologica e quella giuridica, o la scissione tra il problema spirituale e quello pratico. Quando si dice che le cose sono offerte alla Chiesa, spesso non vengono specificati né i destinatari dei beni né i titolari, essendo il motivo del dono semplicemente, «l'offerta è fatta all'onore di Dio». Se le norme canoniche, perciò, si devono preoccupare di salvaguardare le finalità dei beni offerti, gli amministratori, in realtà, sono costretti a occuparsi di norme tecniche, dinanzi ai diversi soggetti coinvolti nella gestione dei suoi beni.

Precisando il problema, si deve dichiarare che la "ecclesiasticità" dei beni nel Codice di diritto canonico non è definita secondo le finalità, ma secondo il soggetto di appartenenza e quindi secondo il proprietario. Nell'ordinamento canonico, i beni nella Chiesa hanno un preciso soggetto umano ed ecclesiale di dominio, cioè la persona giuridica titolare dei beni in forza del legittimo acquisto (can. 1256). Nel canone seguente si legge: «Tutti i beni temporali appartenenti

alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici» e i beni appartenenti a questi enti sono regolati dai canoni del Libro V (can. 1257 §1)¹. La definizione di bene ecclesiastico che si trova nel Codice si basa sull'appartenenza dei beni, non sulla partecipazione ai fini; questo può creare una tensione permanente. Questo è il primo punto.

Secondo punto (che è simile al primo): solo i beni che appartengono alle persone giuridiche pubbliche sono considerati "ecclesiastici" nell'ordinamento canonico. Si sa che alcuni canoni del Libro V si applicano anche ai beni che non appartengono alle persone giuridiche pubbliche. Ai fini della Chiesa possono partecipare tutti i fedeli, sia a livello individuale che a livello associato, sia le persone giuridiche pubbliche che quelle private. In questo senso, anche i beni delle persone giuridiche private possono essere considerati in vista del perseguimento dei fini propri della Chiesa; ma la partecipazione "formale ed esplicita" alla finalità ecclesiale è data solo alle persone giuridiche pubbliche, in quanto le norme del Libro V riguardano principalmente i beni posseduti da esse. Il Codice pone una distinzione nella trattazione del problema, secondo l'appartenenza dei beni. Questo può creare confusione, perché i beni destinati ai fini della Chiesa sono divisi in due categorie, non secondo la natura e l'indole dei beni oppure secondo i fini, ma secondo la natura delle persone giuridiche, che sono un'istituzione ecclesiastica.

¹ Il canone si basa sul can. 1497 §1 del Codice del 1917, che presentava la definizione di beni ecclesiastici: erano ecclesiastici quei beni che appartenevano «alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle persone morali ecclesiastiche».

1. Il principio fondamentale sui beni nella Chiesa

1.1 *Il diritto nativo della Chiesa ai beni*

Il can. 1254 §1 afferma che la Chiesa cattolica possiede il diritto nativo ai beni temporali in vista del raggiungimento dei fini che le sono propri². In questo canone, ereditando una dichiarazione presente nel can. 1495 §1 del Codice del 1917, si riafferma la dimensione patrimoniale della Chiesa. L'espressione "Chiesa cattolica" significa quella «costituita e ordinata nel mondo come società governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui» (can. 204 §2). Il diritto della Chiesa ai beni temporali viene qualificato come "nativo", cioè è nato con la Chiesa stessa, è presente fin dall'inizio perché proviene dal suo stesso Fondatore, e non è concesso da altri, in modo particolare come viene detto nel canone, dall'autorità civile³.

Il canone dichiara che esistono i «fini propri della Chiesa». Il Codice afferma nel can. 1260, riprendendo lo stesso concetto e gli stessi termini del "diritto nativo" e dei "fini propri", che la Chiesa ha il diritto di richiedere ai fedeli contributi nelle forme più opportune. Si tratta del diritto di esigere che obbliga i fedeli a fornire alla Chiesa i mezzi economici necessari, però, come il canone esprime, sempre in vista della realizzazione dei fini

² «§1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrare et alienare valet ad fines sibi proprios proseguendos.»

³ L'espressione "ius nativum" è un enunciato del principio fondamentale e si trova, oltre nei cann. 1254 e 1260 sui beni temporali, nei primi canoni sulla funzione di insegnare della Chiesa (can. 747 §1, Libro III) e sulla sanzione nella Chiesa (can. 1311, Libro IV).

che sono propri della Chiesa stessa. Il Vaticano II indica in vari passi che il fine globale e generico della Chiesa è quello di «compiere la sua missione»; per questo motivo la Chiesa necessita di mezzi umani e da ciò nasce la legittimità del possesso, dell'amministrazione e dell'alienazione dei beni, che sono collegati alla propria missione, affidatale dallo stesso suo Fondatore.

Il Concilio non dedica un'esplicita attenzione alla capacità economica della Chiesa, però, presuppone il diritto della Chiesa di acquistare, possedere e amministrare i beni temporali collegando tale diritto alle finalità della missione ecclesiale. La costituzione *Gaudium et spes*⁴ ribadisce il principio di distinzione tra ordine spirituale e ordine temporale, dicendo: «la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo» (76c). L'articolo afferma che la Chiesa non dipende da nessun sistema politico e gode di una sovrana libertà per l'adempimento della propria missione. La dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*⁵ sottolinea che la Chiesa deve godere di «tanta libertà d'azione quanta ne richiede la cura della salvezza degli uomini» (13a). La dichiarazione insiste sulla libertà religiosa, ad esempio, la predicazione della Buona Novella, la testimonianza della propria fede, l'esercizio della missione salvifica della Chiesa, la

⁴ VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, *AAS* 58 (1966) 1025-1115. La traduzione del testo conciliare è presa dall'*Enchiridion Vaticanum* 1, Bologna 1993.

⁵ VATICANO II, Decreto sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*, 7 dicembre 1965, *AAS* 58 (1966) 929-941. Il brano citato ha la nota che fa riferimento al magistero di Leone XIII: Lettera *Officio sanctissimo*, 22 dicembre 1887, *ASS* 20 (1887) 269; Lettera *Ex litteris*, 7 aprile 1887, *ASS* 19 (1886-1887) 465.

quale intrinsecamente include, riguardo ai beni temporali, la libertà di giudicare circa la qualità e la quantità dei beni che sono necessari per determinati scopi, e anche di esercitare la potestà legislativa in riferimento alla loro amministrazione, indipendentemente da altre autorità, ad esempio, dalla potestà civile⁶.

L'insegnamento conciliare, allo stesso tempo, annuncia di limitare il possesso e l'uso dei mezzi materiali anche necessari; invita cioè a servirsi «delle cose temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede», anzi la Chiesa «rinunzierà all'esercizio di taluni diritti legittimamente acquisiti ove constasse che per il loro uso è messa in dubbio la sincerità della sua testimonianza, o che nuove condizioni di vita esigono altre disposizioni» (*Gaudium et spes* 76e).

Nel Vaticano II, il *Presbyterorum ordinis*⁷ afferma: «i sacerdoti devono sempre impiegare i beni ecclesiastici per quei fini per il cui raggiungimento è lecito alla Chiesa possedere beni temporali, e cioè: lo svolgimento del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero e, inoltre, l'esercizio delle opere del sacro apostolato o della carità in modo particolare nei confronti dei poveri» (17c). Nel testo si affermano due aspetti dell'acquisto e dell'amministrazione; la Chiesa può "possedere" beni solo per i fini ad essa propri, ed è lecito alla Chiesa "usare" tali beni solo per questi fini. Si nota subito che il discorso del decreto conciliare è chiaro ed esigente; in particolare ammonisce i sacerdoti a destinare i beni temporali soltanto per gli scopi per i quali è lecito alla Chiesa possederli, secondo l'insegnamento del Signore e l'ordinamento

⁶ Su questo punto, vedi anche altri documenti conciliari: *Lumen gentium* 8; *Perfectae caritatis* 13; *Dignitatis humanae* 4.

⁷ VATICANO II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis*, 7 dicembre 1965, *AAS* 58 (1966) 991-1024.

della Chiesa (cf. 17b). Seguendo l'affermazione conciliare, il Codice fa dipendere la liceità del possesso dei beni dal raggiungimento dei fini della Chiesa; se i beni non servono a dette finalità il loro possesso non è lecito. Questo vale, come viene ulteriormente specificato nel Codice vigente, non solo per i sacerdoti, ma anche per le persone giuridiche pubbliche e alla Chiesa intera.

1.2 *I fini specifici della Chiesa (can. 1254 §2)*

Il can. 1254 §2⁸ parla degli scopi specifici della Chiesa: «*Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministerium sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda*». Mentre il §1 indica in modo generale “i fini propri della Chiesa”, il §2 cerca una specificazione e si elencano tre fini, o per meglio dire, essi vengono raggruppati sotto tre categorie: culto divino, onesto sostentamento dei ministri e opere di apostolato e di carità.

L'affermazione era già contenuta nel Codice precedente (can. 1496): esso elencava i fini della Chiesa e ne presentava due specifici (culto divino e sostenta-

⁸ Oltre il can. 1496 del Codice del 1917, le fonti della codificazione del §2 sono alcuni brani conciliari (*Apostolicam actuositatem* 8, *Gaudium et spes* 42) e il direttorio sul ministero pastorale dei Vescovi (*Ecclesiae imago*, 22 febbraio 1973, Typis Polyglottis Vaticanis, 117, 124-130, 133-137), ma di fondamentale importanza è il decreto *Presbyterorum ordinis* 17c, citato quasi alla lettera. L'unico cambiamento dal *Presbyterorum ordinis* 17 al canone è l'avverbio «videlicet (cioè)» sostituito con «praecipue (principalmente)», il quale accenna che si tratta di elenco indicativo e non esaustivo.

mento del clero e dei ministri) ed uno generico (altri fini propri). Il Codice del 1917 parlava soltanto del diritto della Chiesa di esigere dai fedeli i beni necessari per tali fini propri, ma a differenza del decreto conciliare, non parlava della destinazione dei beni ecclesiali in genere. Nel Codice vigente, nel Libro II, il can. 222 §1 parla esplicitamente dell'«obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa» ed elenca, come esempi, gli stessi elementi: «il culto divino, le opere di apostolato e di carità e l'onesto sostentamento dei ministri».

In concreto, il fine del culto divino significa prima di tutto la costruzione delle chiese o gli oratori e la loro conservazione e ornamento, e poi l'organizzazione di diversi atti di culto e arredamento per il suo finanziamento, ecc. Il sostentamento dei ministri sta sin dall'origine tra gli scopi dei beni della Chiesa. Nella prima lettera ai Corinzi già si trova la parola dell'Apostolo: «Non sapete voi che gli addetti ai servizi sacri vivono delle provviste del tempio, e i ministri dell'altare partecipano ai beni dell'altare? Così pure a quelli che annunziano il Vangelo, il Signore ha ordinato di vivere dal Vangelo» (*1Cor* 9,13-14). Il sostentamento del clero, in concreto, include la cura della vita quotidiana, la formazione spirituale, culturale e scientifica, le risorse per le attività pastorali. Certamente si deve ricordare che il §2 parla non solo dei chierici ma anche degli altri ministri, includendo le persone consacrate e i laici che offrono il loro servizio alla Chiesa⁹.

L'apostolato offre un campo immenso e vario. Ad esempio, predicare la verità e formare le coscienze sono finalità irrinunciabili affidate alla Chiesa. Il Va-

⁹ Il can. 231 §2 parla dell'onesta e adeguata remunerazione che si deve ai laici designati permanentemente o temporaneamente ad un servizio della Chiesa.

ticano II, parlando dell'apostolato in diversi campi, insiste in maniera esplicita sul diritto di possedere i beni necessari, a modo di esempio, degli strumenti della comunicazione sociale: «competete alla Chiesa il diritto nativo di usare e possedere qualsiasi genere di tali strumenti, in quanto siano necessari o utili» (*Inter mirifica*¹⁰ 3b). Così si ribadisce anche il diritto a fondare liberamente e a dirigere scuole cattoliche di ogni ordine e grado (cf. *Gravissimum educationis*¹¹ 8b).

Il fine specificato nel §2, la carità, in modo peculiare verso i poveri, occupa certamente il posto principale tra i fini ecclesiali. La Chiesa rivendica il diritto ad esercitare la carità in favore dei poveri. Anzi, l'utilizzo dei beni ecclesiastici in favore dei poveri manifesta in modo del tutto particolare la dimensione soprannaturale della Chiesa e la carità che la anima. Nel Vaticano II, alcuni brani, che sono le fonti del can. 1254 §2, ribadiscono l'importanza fondamentale dell'azione caritativa della Chiesa, anzi si dice che la Chiesa «mentre gode delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile» (*Apostolicam actuositatem*¹² 8). Per questo motivo, «anche la Chiesa, dove ciò fosse necessario, [...] può, anzi deve, suscitare opere destinate al servizio di tutti, particolarmente dei bisognosi, come, per esempio, opere di misericordia o altre simili» (*Gaudium et spes* 42)¹³.

¹⁰ VATICANO II, Decreto sugli strumenti della comunicazione sociale *Inter mirifica*, 4 dicembre 1963, *AAS* 56 (1964) 145-153.

¹¹ VATICANO II, Dichiarazione sull'educazione cristiana *Gravissimum educationis*, 28 ottobre 1965, *AAS* 58 (1966) 728-739.

¹² VATICANO II, Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem*, 18 novembre 1965, *AAS* 58 (1966) 837-864.

¹³ L'attuale Codice offre largo spazio all'attenzione che la

Dalla collocazione del canone, cioè dal fatto che si tratta del primo canone con il quale inizia il Libro V, il conseguimento e il contenuto di ciascuno dei fini elencati dovrà essere interpretato in senso ordinario e generale. Nel canone, cioè, per “fini propri della Chiesa”, si deve generalmente intendere tutto ciò che la Chiesa compie o deve compiere per la sua identità istituzionale: ad esempio, l'attività pastorale e missionaria, la predicazione del Vangelo, la celebrazione del culto nel senso di onorare Dio e di santificare gli uomini, il governo pastorale e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, la prassi della carità evangelica individuale e istituzionale, ecc. È difficile dedurre da ciò che viene detto nel canone un elenco di elementi concreti validi e esaurienti per tutto il mondo. Avendo tale limite in sé, il Codice annunzia che esistono fini propri della Chiesa e questi fini costituiscono il motivo essenziale per cui la Chiesa acquista, possiede, amministra e anche aliena i beni.

1.3 Compimento dei fini attraverso le persone giuridiche

La persona giuridica è una determinazione del diritto sia civile che canonico. Nell'ordinamento canonico, la persona giuridica significa l'insieme di persone o di cose «ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa che trascende il fine dei singoli» (can. 114 §1). Il §2 dello stesso canone determina che in tali fini si intendono le opere di pietà, di apostolato o di carità, sia spi-

Chiesa deve dedicare ai poveri. Vedi i canoni sull'obbligo dei fedeli (can. 222 §2), sull'impegno di parroco (can. 529 §1) e sulla prassi quasi collettiva di povertà degli Istituti religiosi (can. 640). Il Codice esprime anche che l'esercizio delle opere di carità appartiene alla funzione della Chiesa di santificare (can. 839 §1).

rituale che temporale. Le persone giuridiche pubbliche, inoltre, «entro i fini ad esse prestabiliti» compiono la missione loro affidata in vista del bene pubblico ed «agiscono in nome della Chiesa» (can. 116 §1). Le caratteristiche della persona giuridica pubblica in tal modo comprendono il compimento dei fini ecclesiali e l'agire nel nome della Chiesa.

Il Codice riconosce ai fedeli «il diritto di fondare e liberamente dirigere associazioni per i fini di carità e di pietà, o per promuovere la vocazione cristiana nel mondo» (can. 215); in tal modo, essi possono partecipare ai fini ecclesiali. Le persone giuridiche pubbliche partecipano “formalmente” alle finalità istituzionalizzate della Chiesa. Per quanto riguarda i beni delle persone giuridiche private, essi non sono qualificati come ecclesiastici, ma questo non significa che i beni delle persone giuridiche private non partecipino ai fini propri della Chiesa. Come abbiamo visto sopra, anche le persone giuridiche private sono erette come un insieme ordinato ad un fine ecclesiale, quindi agiscono per il fine della Chiesa, ma non agiscono a suo nome.

Nell'ordinamento canonico è riconosciuta alle persone giuridiche la capacità di possedere e amministrare i beni temporali perché esse partecipano ai fini propri della Chiesa. I beni delle persone giuridiche pertanto devono essere amministrati e destinati ai fini istituzionali del soggetto, seguendo in modo particolare le norme contenute nel Libro V. Inoltre, siano osservate le norme del diritto particolare di ciascuna nazione, regione o diocesi, del diritto proprio degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica¹⁴ e degli statuti propri

¹⁴ Ad esempio, il can. 634 §1 dice che «Gli istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno

delle persone giuridiche. I fini propri di ciascun ente devono essere indicati con chiarezza in queste norme proprie¹⁵. A volte sono indicate le determinazioni presentate dalla volontà dei fondatori o degli offerenti/benefattori che hanno intenzione di seguire un fine soprannaturale; tali volontà devono essere indicate e rispettate.

La considerazione della materia sui beni temporali è molto complessa, e presenta non poche difficoltà, sia teoretiche, sia pratiche, ad esempio, di classificazione dei beni e di gestione amministrativa, secondo il diritto canonico e civile. Nel mondo che sperimenta un cambiamento rapido, si devono tener presenti molti elementi e rispettare le procedure previste per ciascuna di loro. La linea guida fondamentale, in tal situazione non facile, è data dalla destinazione dei beni alle finalità di ciascuna persona giuridica che partecipa alla missione della Chiesa indicate nei propri statuti. È quindi da ricordare che primario non è il bene in sé, ma la persona giuridica, che attraverso il bene può impegnarsi a realizzare le finalità ecclesiastiche che fanno parte della sua natura. Tutti gli atti sui beni devono rispondere anzitutto alla finalità degli stessi beni ecclesiastici: il servizio alle persone, alle opere di carità e all'apostolato per onorare Dio.

la capacità di acquisire, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali», ma il canone seguente ribadisce che «I beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Libro V» (can. 635 §1).

¹⁵ Ad esempio, per gli Istituti religiosi, il can. 635 §2 prescrive che «ogni istituto stabilisca opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria».

2. I canoni del Libro V che offrono indicazioni per proteggere i fini

Diversi canoni del Libro V fanno riferimento non solo ai fini dei beni nella Chiesa ma anche alla loro protezione. Sull'amministrazione, il can. 1284 §2, 6°, dichiara che uno dei compiti principali degli amministratori è quello di impiegare il denaro eccedente le spese per le finalità della Chiesa o dell'Istituto. L'alienazione dei beni ecclesiastici richiede una giusta causa e il Codice elenca, oltre la necessità urgente o l'utilità palese, «la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale» (can. 1293 §1, 1°) e i cann. 1293-1294 offrono alcune norme che intendono garantire e proteggere le finalità degli atti di alienazione dei beni ecclesiastici¹⁶. Il titolo IV (cann. 1299-1310) tratta delle pie volontà e delle pie fondazioni come modalità concesse ai fedeli per le cause pie, cioè, per la partecipazione alla realizzazione, in senso ampio, dei fini della Chiesa.

Inoltre, allo scopo di preservare il patrimonio in vista del suo fine proprio, la Chiesa impone, per diritto universale, alcune formalità, in modo particolare per evitare errori e abusi negli atti di amministrazione e di alienazione. Per la validità degli atti sui beni ecclesiastici¹⁷, diverse procedure richiedono il consenso o il parere di organi consulenti. Tali norme esistono per la protezione dei beni ecclesiastici, affinché sia garantita l'esecuzione della finalità di ciascuna persona giuridica.

¹⁶ Il can. 1294 §1, ad esempio, obbliga a non vendere ordinariamente ad un prezzo inferiore a quello stimato e a collocare il denaro ricavato in modo sicuro e per i fini dell'alienazione. Il §2 dice che il denaro ricavato dall'alienazione deve essere impiegato con cautela, a beneficio della Chiesa o adoperato prudentemente per adempiere i fini concreti cui mirava l'alienazione.

¹⁷ Ad esempio, se si tratta dell'alienazione dei beni che per la

2.1 *I canoni che offrono indicazioni per proteggere i fini*

2.1.1 Atto di amministrazione straordinaria

Il can. 1281, trattando gli atti di amministrazione straordinaria, prescrive che gli amministratori, per porre atti che oltrepassano i fini e le misure dell'amministrazione ordinaria (§1)¹⁸, devono prima ottenere il permesso scritto dall'Ordinario; tali atti devono inoltre essere stabiliti negli statuti (§2). In tal modo, quando l'atto risponde alle finalità e al servizio che la persona giuridica deve prestare in base ai suoi statuti, l'amministrazione è ritenuta ordinaria. Tuttavia, vi sono degli atti che si pongono in una diversa categoria dal punto di vista del fine e ad un diverso livello della misura, e sono considerati un'amministrazione straordinaria e l'atto richiede una procedura particolare nell'ordinamento canonico.

2.1.2 Atto di alienazione

Secondo il can. 1291, l'alienazione di beni ecclesiastici appartenenti al patrimonio stabile richiede, per la va-

legittima assegnazione costituiscono il patrimonio stabile dell'ente o di una delle sue parti (cf. can. 1291) e per ogni operazione che comporti un rischio per questo stesso patrimonio «condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri potest» (can. 1295).

¹⁸ Nelle traduzioni del canone nelle lingue moderne, «fines» del canone in questione viene tradotto con «limiti», ad esempio; «acts which exceed limits and manner» (*Canon Law Society of America* 2000); «atti che oltrepassano i limiti e le modalità» (*Conferenza Episcopale Italiana*). De Paolis, invece, insegna che la traduzione corretta sarebbe «fini» e non «limiti». Cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali nella Chiesa*, Bologna 1996, 146-148.

lidità dell'atto, la licenza della competente autorità. Il patrimonio stabile, terminologia nuova nel CIC/83, è un concetto che collega i beni con la finalità. La nozione appare nel can. 1285 sulla donazione dei beni delle persone giuridiche e nel can. 1291 sull'alienazione. Il patrimonio stabile è formato dall'insieme dei beni che costituiscono la base economica minima per i fini propri della persona giuridica¹⁹. Non è fatto obbligo esplicito che ogni persona giuridica abbia un patrimonio stabile: tuttavia, implicitamente tale obbligazione deriva da altre norme canoniche, ad esempio, il can. 114 §3 stabilisce che l'autorità non conferisca la personalità giuridica qualora l'ente «non abbia i mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito»; il can. 319 §1 presuppone che un'associazione pubblica abbia dei beni che non esauriscano la loro funzione nelle spese necessarie per la vita quotidiana ordinaria²⁰.

¹⁹ Cf. Y. SUGAWARA, «Amministrazione e alienazione dei beni temporali degli Istituti religiosi nel Codice (can. 638)», *Periodica* 97 (2008) 268-271.

²⁰ La persona giuridica ha diritto ai beni in quanto ha dei fini ecclesiali da raggiungere. Perciò il patrimonio stabile deve essere considerato in modo particolare dal punto di vista dei fini propri ecclesiali. Alcuni beni costituiscono il patrimonio stabile per natura propria, nel senso che, senza tali beni, la persona giuridica non avrebbe i mezzi necessari per i propri fini, ad esempio, l'edificio della chiesa per una parrocchia territoriale, una biblioteca in un'università. Vedi anche il can. 610 per le case religiose: «L'erezione di case si compie tenuta presente l'utilità della Chiesa e dell'istituto e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell'istituto».

2.1.3 Donazione

Nel Libro V, il rispetto della volontà di coloro che donano i beni alla Chiesa o dei fondatori ha un'importanza particolare. Ad esempio, il can. 1300 sulle pie volontà adopera l'espressione molto forte «diligentissime impleantur» (devono essere scrupolosamente adempiute), la quale esprime che con l'accettazione dei beni, il motivo religioso del donatore sia rispettato con massima diligenza. Ugualmente nei casi di «offerta fatta dai fedeli per un determinato fine» (can. 1267 §3)²¹ e di «beni donati o lasciati per cause pie» (cf. can. 325 §2), sia rispettata la volontà del fondatore o donatore che dispone dei suoi beni. Secondo le norme del Codice, in tal modo, le donazioni fatte per un determinato fine possono essere destinate soltanto a questo fine e occorre tener conto del fine generico o specifico indicato dal donante, ad esempio, opere di pietà, di carità o di apostolato. Questo obbligo è, infatti, una norma che è sempre stata rispettata nella storia della Chiesa e non si tratta solo delle persone giuridiche pubbliche, ma anche private. Le volontà dei donatori o dei benefattori devono essere rispettate con la massima attenzione e precisione.

2.1.4 Pie volontà

Le pie volontà (cann. 1301-1302) hanno come destinatari immediati determinate persone fisiche o giuridiche che perseguono fini ecclesiali, ma come abbiamo accennato all'inizio, hanno come ultimo termine Dio

²¹ È un canone nuovo, in senso che non c'è un canone corrispondente nel Codice del 1917.

stesso. Il fiduciario deve avvertire anzitutto il suo Ordinario del compito ricevuto, e nello stesso tempo indicare anche i beni fiduciari e gli oneri annessi con l'incarico: essi devono essere amministrati e destinati tutti nel modo e per i fini voluti dal donatore (can. 1302 §1). Le fondazioni pie (cann. 1303-1310) presuppongono di essere persone giuridiche (can. 1303 §1, 1°); si tratta perciò del conseguimento di un fine ecclesiale (cf. can. 114 §2), ma possono essere anche non autonome (can. 1303 §1, 2°). In questo caso, però, essendo un insieme di beni temporali che viene affidato ad una persona giuridica pubblica come la diocesi, la parrocchia, gli Istituti religiosi, essi perseguono i fini ecclesiali.

2.2 Diversi ruoli indicati per rispettare i fini

2.2.1 Romano Pontefice

Per quanto riguarda i fini concreti dei beni ecclesiastici, la loro protezione, il loro ordine e il loro raggiungimento effettivo, il Codice dichiara il ruolo tutto particolare del Romano Pontefice. Il can. 1256, parlando della proprietà dei beni, esprime chiaramente che essa sta «sotto la suprema autorità del Romano Pontefice» e il can. 1273 dichiara che egli è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici. Il can. 1256 mostra la distinzione tra il concetto di dominio sui beni e quello di tutela gerarchica nell'esercizio del dominio. L'espressione adoperata non vuole affermare che il Sommo Pontefice è il proprietario di tutti i beni ecclesiastici; l'espressa autorità significa, piuttosto, il potere di orientare il giusto modo dell'acquisto dei beni da parte della Chiesa e il loro possesso. Il Ro-

mano Pontefice esercita la responsabilità suprema ed ultima nel governo della Chiesa nell'acquisto dei beni.

Per quanto riguarda l'interpretazione del can. 1273 sull'amministrazione, il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha pubblicato una Nota *La Chiesa* riguardante *la funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*²²:

Quando il can. 1273 qualifica il Romano Pontefice come amministratore supremo dei beni ecclesiastici, fa riferimento al *potere di giurisdizione del Papa* sulla Chiesa e, quindi, sui beni delle persone giuridiche pubbliche destinati ai fini propri della Chiesa, anziché ad una *funzione amministrativa di tipo economico* basata sul potere dominicale dei beni (n. 4).

La superiorità deriva dal primato pontificio e per l'unità essenziale della Chiesa²³. Il potere di amministrazione del Romano Pontefice si giustifica quindi alla luce della sua funzione di unità della Chiesa, funzione che richiede anche la destinazione dei beni materiali al raggiungimento dei fini propri della Chiesa. L'ufficio primaziale viene presentato nel canone come garante della destinazione dei beni ecclesiastici, non soltanto al momento dell'acquisto della titolarità su di essi, ma anche durante la loro gestione.

Il Romano Pontefice esercita la sua autorità anche sui beni delle persone fisiche, quando questi beni hanno una finalità ecclesiale come, ad esempio, le

²² PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota *La Chiesa*, 12 febbraio 2004, *Communicationes* 36 (2004) 24-32.

²³ I redattori del testo del can. 1273 hanno precisato questo punto. Cf. *Communicationes* 12 (1980) 412-413.

cose sacre che sono proprietà di un fedele. Le competenze dell'autorità ecclesiastica in genere sono indicate in alcuni canoni, ad esempio, quella sugli "oggetti sacri" (can. 1269) nel senso che, con la consacrazione o con la benedizione, anche le cose temporali appartenenti ad un fedele possono essere dedicate al culto divino. La Chiesa esercita una certa vigilanza su tali beni, non perché essa abbia il dominio sui beni stessi, ma in quanto essi sono vincolati ad un fine soprannaturale, i quali dovrebbero rimanere sotto il controllo e la vigilanza della Chiesa. Il Romano Pontefice esercita la sua autorità giurisdizionale sui beni di una persona fisica come supremo amministratore in questo senso.

2.2.2 Ordinari e Superiori

Spetta all'Ordinario locale o al Superiore degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica vigilare sui beni temporali, come parte del governo loro affidato. Mentre il proprietario ha un diritto di pieno arbitrio sui beni che gli appartengono, il Superiore ecclesiastico deve invece mostrare cura e attenzione perché essi rimangano integri e affinché, attraverso di essi, la Chiesa possa raggiungere i suoi propri fini. Di fatto, l'adempimento dei fini propri ecclesiali dipenderà non solo dalle norme scritte, ma molto dalla sensibilità dei vari pastori e amministratori, che dovranno essere sempre attenti alle esigenze della Chiesa e del mondo. Il Superiore ecclesiastico ha potestà nella Chiesa e dovrà cercare una collaborazione effettiva e vigilare affinché le norme sui beni siano osservate, nel rispetto dei fini della persona giuridica.

Ad esempio, quando i fedeli, che si propongono un

fine di carità o di pietà (cann. 215, 229 §1), in base al loro diritto di fondare e dirigere liberamente delle associazioni, possono costituire un'associazione privata ed essa può ottenere anche la personalità giuridica (can. 322 §1). In questo caso l'amministrazione dei beni deve rimanere sotto la vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, anche se riguardano persone giuridiche private. In concreto, spetta agli Ordinari controllare se i beni vengono destinati effettivamente per i fini propri e vigilare sull'amministrazione dei beni, che sono stati offerti o lasciati per cause pie, a norma del can. 1301 (can. 325 §§1-2).

2.2.3 Diversi organismi

L'ordinamento canonico prevede diversi organismi per la realizzazione delle opere affidate alla direzione dei Superiori ecclesiastici. Un esempio particolare è il Consiglio per gli affari economici. Secondo le disposizioni del can. 1280, questo Consiglio deve essere istituito in ogni persona giuridica; nel caso di una diocesi, il gruppo deve essere presieduto dal Vescovo stesso o da un suo delegato e composto da almeno tre fedeli competenti in economia e diritto civile ed eminenti per integrità (can. 492)²⁴. Anche il Collegio dei consultori è di costituzione post-conciliare (can. 502)²⁵. Mentre il Consiglio

²⁴ Il Consiglio dura in carica per cinque anni, ma al termine del mandato può essere riconfermato per altri quinquenni. Per quanto riguarda i religiosi, cf. can. 638.

²⁵ Il Collegio viene istituito da membri scelti fra quelli del Consiglio presbiterale, ricopre alcuni incarichi che, nel Codice precedente, erano riservati al Capitolo dei canonici.

per gli affari economici avrà il compito di evidenziare, in modo particolare, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'atto che il Superiore deve porre in diversi enti, come la diocesi e la parrocchia, spetta al Collegio dei consultori aver cura degli aspetti pastorali. Secondo le norme del Libro V, il Vescovo deve avere il parere previo di questi organismi negli atti di maggior importanza, o il loro consenso se si tratta di atti di amministrazione straordinaria (can. 1277), con le conseguenze specificate nel can. 127, richieste per la validità dell'atto.

2.2.4 Fedeli

Il Codice indica diversi metodi per la partecipazione dei fedeli laici nella gestione dei beni nella Chiesa, attuando lo spirito di corresponsabilità nel campo dell'amministrazione dei beni. L'economista diocesano può essere un fedele laico (can. 494; il canone dice «*vere peritus*»). Il Consiglio diocesano per gli affari economici è formato da almeno tre *christifideles* (cf. can. 492 §1) e in quello parrocchiale, come afferma il can. 537, i *christifideles* devono essere presenti secondo le norme date dal Vescovo diocesano²⁶. Inoltre, l'Ordinario del luogo può affidare una persona giuridica pubblica priva di amministratori a «*personae idoneae*» (can. 1279 §2). Nel can. 1282, i laici e i chierici «*omnes, sive clerici sive laici*» sono equiparati: tutti infatti, sia chierici sia laici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti nell'amministrazione *nomine Ecclesiae*.

²⁶ Anche il Codice del 1917 consentiva la presenza di laici in seno ai Consigli di amministrazione, ma come un'eccezione (can. 1521 §1).

Conclusione

Come viene esposto sopra, il Codice cerca un equilibrio, nelle questioni delicate che riguardano la centralità dei fini nell'acquisto, nell'amministrazione e nell'alienazione dei beni. Di fatto, non tutti i Pastori sono dotati delle competenze per amministrare adeguatamente i beni, e molti amministratori dei beni, nella Chiesa, sono occupati piuttosto dalle complicate e minuziose procedure di acquisto, di riserva e di miglioramento dei beni e del mantenimento della situazione patrimoniale di ciascun ente. Davanti alla realtà molto complicata del mondo economico che sperimenta un cambiamento veloce inimmaginabile nei tempi passati, le norme del Libro V sembrano inutili e impotenti. Ma con i pochi canoni di carattere generale, il Codice cerca di mostrare il principio di protezione giuridica dei beni nella Chiesa, sottolineando sempre che la questione principale riguarda le finalità della Chiesa, cioè le questioni teologica e morale.

Ci sono alcune difficoltà, che derivano dal fatto che l'ecclesiasticità dei beni temporali viene definita dalla loro soggettività e non dalla finalità. Allo stesso tempo, esistono norme con le quali il Codice prevede che tali difficoltà siano superate, fissando lo sguardo alle finalità per le quali la Chiesa possiede e amministra i beni. Nell'ordinamento canonico, il discorso circa il possesso e l'uso dei beni nella Chiesa viene condotto in riferimento alle persone giuridiche. Esse hanno il diritto di possedere beni temporali, dato che partecipano alla missione della Chiesa. Esse devono amministrare i beni, secondo lo spirito e i fini propri della Chiesa, espressi nelle norme approvate dai pastori.

Anche se solo i beni delle persone giuridiche pubbliche sono chiamati ecclesiastici (can. 1257), dal

punto di vista dei fini anche le persone giuridiche private partecipano ad essi (cf. can. 114 §2) e i loro statuti devono contenere un sano regolamento sui beni temporali. Qui è necessario un intervento sobrio e intelligente dell'Ordinario nell'approvazione degli statuti. Il trattamento canonico distingue i beni delle persone giuridiche dai beni che appartengono alle persone fisiche. Se questi hanno una dimensione ecclesiale, viene giustificata una certa vigilanza e competenza da parte dell'autorità ecclesiastica. L'intervento di tale autorità consiste fondamentalmente in un diritto e un dovere di vigilanza che assicuri il compimento dei fini.

La nozione di finalità dei beni è utile, perché non permette che i beni siano considerati soltanto sotto l'aspetto commerciale. Va detto, allo stesso tempo, che la finalità non è sempre chiara, rispetto agli elementi tecnici dei beni temporali nelle situazioni concrete. Molto dipende anche dai fattori personali dei Superiori e degli amministratori. È necessaria la chiara convinzione che i beni sono mezzi e non fini. È importante chiedersi se i beni posseduti servono davvero per il raggiungimento del fine, proprio e spirituale, per il quale l'Istituzione è nata ed esiste. Un corretto uso dei beni e una trasparente gestione di essi sono collegati alla credibilità del messaggio evangelico nel mondo odierno, che pone molta attenzione al modo e alla misura con cui la Chiesa amministra e impiega le proprie risorse. Un corretto modo di acquisto, mantenimento, amministrazione e alienazione dei beni può condurre la Chiesa a manifestare la coerenza evangelica e le norme sui beni temporali servono al raggiungimento di questo scopo.

YUJI SUGAWARA, S.J.

